

N. R.G. 5/2020



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Paola Di Francesco	Presidente
Dr. Nicola Del Vecchio	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nelle cause rubricate sub n. **5/2020 R.G. Conc. Prev.** e **49/2020 R.G. Pref.** ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che in data 4.08.2020 la società OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE S.R.L. ha depositato ricorso ex art. 161, 6° comma L.F., ottenendo la concessione del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato, per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

rilevato che prima della scadenza del predetto termine (5.10.2020) la ricorrente, con istanza depositata il 16.09.2020, ha chiesto una proroga di giorni sessanta per il deposito della proposta e piano concordatari;

rilevato che il Tribunale, con decreto del 30.09.2020 comunicato in data 7.10.2020 che integralmente si richiama, ha rigettato la richiesta di proroga, disponendo la convocazione della proponente ex art. 162 L.F., ai fini della eventuale declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo, all'udienza del 16.10.2020, e disponendo la comunicazione del provvedimento al Commissario Giudiziale Dr. Nicola Rizzo, al Pubblico Ministero e a Tecnofire S.R.L., creditore istante nel procedimento prefallimentare n. R.G. 49/2020 riunito al procedimento di concordato;

rilevato che all'udienza del 16.10.2020 il difensore della ricorrente, richiamato il provvedimento di diniego dell'istanza di proroga, nulla ha eccepito in ordine



all'inammissibilità del concordato, mentre il creditore istante e il P.M. hanno insistito per la dichiarazione di fallimento di OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE S.R.L.; considerato che nel termine perentorio del 5.10.2020 non sono stati depositati la proposta concordataria e il piano e che, pertanto, non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 L.F.; rilevato che la debitrice è stata sentita, in ossequio a quanto disposto all'art. 162 co. 2 L.F.;

P.Q.M

Dichiara l'inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura concordataria presentata dalla società OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE S.R.L., (C.F. 01388420299), con sede legale in Occhiobello (RO) Via Essonne n. 1.

Si comunichi.

Rovigo, 21.10.2020

La Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 26 OTT 2020
IL CANCELLIERE
Dott. Gaetano Zattra

